

CITTA' DI BENEVENTO

ORIGINALE

Numero Interno 106 del 24/06/2015

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N 96

Del 26.06.2015

OGGETTO: ART.159 DEL TUEL N.267/2000:ESECUZIONE FORZATA A DANNO DEGLI ENTI LOCALI - QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME PERIODO 1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 2015

L'anno 2015 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 12.30 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>SI</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Rag. Enrico Castiello	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>NO</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>NO</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>NO</u>
Avv. Maria Iele	Assessore	<u>NO</u>
Sig. Umberto Panunzio	Assessore	<u>SI</u>
Zollo Giuseppe	Assessore	<u>SI</u>

Totale Presenti... 6

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Claudio Licciardi

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dot. Claudio Licciardi

Visto l'articolo 159 del T.U.E.L. n. 267/2000 che dispone:

Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;

Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2 destinate a:

- *pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
- *pagamento delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
- *espletamento dei servizi locali indispensabili;*

Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme da destinare alle suddette finalità;

Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere;

I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924 n.1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

Osservato che la Corte Costituzionale, con ordinanza n.83 del 12/3/2003, ha rappresentato che la norma in esame " limitandosi a fissare una semplice modalità dell'azione esecutiva, evidentemente funzionale all'esigenza di imprimere -secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 della stessa norma una specifica destinazione alle risorse finanziarie dell'ente locale a tutela dell'interesse pubblico", non risulta di per sé lesiva né del diritto di agire in giudizio né del principio di eguaglianza garantito dall'art.3 della Costituzione";

Considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n.211 del 17/06/2003, ha ribadito che l'impignorabilità delle somme è soggetta non solo al rispetto dell'ordine cronologico delle fatture o degli atti di impegno ma anche alla specificità della destinazione ovvero sono pignorabili le somme destinate agli scopi sopra elencati ed invece impiegate per altro;

Visto che è istituito apposito registro cronologico dei pagamenti presso il Settore Gestione Economica che provvede a comunicare all'Avvocatura che l'ossequio dell'ordine cronologico assicura il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n° 211/2003, garantendo al Comune l'impignorabilità delle somme depositate presso il tesoriere;

Rilevato che, con delibera di Giunta Comunale n. 177 dell'11/12/2014, questo Ente ha provveduto a quantificare preventivamente, per il decorso semestre (1° gennaio -30 giugno 2015), gli importi delle somme da destinare alle finalità sopraindicate;

Considerato che, con delibera consiliare numero 50 dell'11/12/2012, questo Ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243 bis e seguenti del Decreto legislativo 267/2000, in virtù della quale ai sensi dell'art.243 quater, commi 1 e 3, le azioni esecutive intraprese nei confronti del Comune sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte degli organi competenti, costituendo pertanto un ulteriore strumento di difesa;

Visto che il piano di riequilibrio finanziario di cui all'art.243 bis del TUEL 2000 è stato bocciato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo di Napoli che, nella camera di consiglio del 29 maggio 2014, con provvedimento n. 172 ha deliberato il "diniego del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune

di Benevento...”, trovando attuazione che qualsiasi procedura esecutiva intrapresa nei confronti dell'ente, ai sensi del quarto comma dell'articolo 243 bis del TUEL n.267/2000, è sospesa, così come indicato dall'articolo 3, comma 1 e comma 2. della legge 2 maggio 2014, n. 68 che testualmente recita:

“ 1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese”

2.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 e' inserito il seguente:

"573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto Testo Unico.”;

Che la situazione di cui sopra è stata già evidenziata nella delibera di G.C. n. 91 del 26/06/2014;

Visto che:

questo Ente con deliberazione della Giunta Comunale n.85 del 13/6/2014 ha ritenuto di costituirsi in giudizio per l'impugnazione della delibera della Corte dei Conti n.172 del 29/06/2014, nei termini previsti dal comma 5° dell'art.243 quater del Dlgs.267/2000;

il Consiglio Comunale ha ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art.1, comma 573 bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147 per cui ha riproposto un nuovo piano di riequilibrio adottato con delibera n.41 del 29/08/2014 che è stato inoltrato agli organi competenti che non si sono ancora espressi in merito;

Preso atto che ai sensi dell'art.243 bis, comma quarto, “ Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3;

Considerato, poi, che ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013, convertito nella legge 64/2013, questo Ente ha ottenuto l'anticipazione di liquidità della Cassa DD.PP. per l'estinzione dei debiti in questione per cui le somme concesse ed erogate sulla base di quanto stabilito dal predetto comma 13 non possono essere destinate ad altre finalità e pertanto non sono pignorabili da parte di terzi creditori;

Ritenuto, comunque, necessario nelle more dell'approvazione del piano di cui innanzi provvedere alla quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate mutui nonché delle somme specificatamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2015 ;

Visto l'allegato elenco (All.A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove sono stati inseriti gli impegni finanziari di parte corrente che potranno essere assunti con formali atti o perché considerati tali in forza dell'articolo 183, comma 5, del T.U.E.L., nonché le altre somme che l'Amministrazione riterrà di dover ancora impegnare e pagare nel semestre de quo per i servizi indispensabili ed ammontante ad euro 77.283.781,00 , fatte salve le diverse disposizioni contenute in successivi atti normativi ;

Rilevato che la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco

tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

Precisato che vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio e, che pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa;

Preso atto che il combinato disposto dell'art.27, comma 13, della legge 448/2001 e dell'articolo 3 quater della legge 24 aprile 2002, n.75 rende inoperante il pignoramento sull'addizionale I.R.P.E.F. il cui importo dovrà essere precisato con la dichiarazione resa ai sensi dell'ex art.547 c.p.c. così come è inoperante il pignoramento sull'importo dell'anticipazione di liquidità della Cassa DD.PP. concessa ai sensi dell'art.1, comma 13, del D.L. 35/2013, convertito nella legge 6 giugno 2013, n.64 e s.m.e.i.;

Considerato che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la conseguente loro restituzione all'Istituto tesoriere sono operazioni che hanno il solo fine di fronteggiare provvisori squilibri tra i flussi di entrata e quelli di spesa e garantire, di conseguenza, il regolare pagamento degli stipendi, oneri, mutui, e servizi indispensabili. Infatti, ai sensi della vigente normativa (articolo 8, comma 3, decreto legge 2/1977; articolo 4 D.M. 26 luglio 1985; articolo 10 bis commi 4 e 5 e articolo 11 decreto legge 359/87; articolo 222 del decreto legislativo n.267/2000), il tesoriere è obbligato ad effettuare le anticipazioni richieste nei limiti disposti dalla legge e ad estinguerle non appena abbia acquisito introiti non soggetti a vincolo di destinazione, al fine, appunto, di ammortizzare gli squilibri che si verificano tra i flussi di entrata e quelli di spesa, pertanto, le operazioni di concessione e restituzione dell'anticipazione di tesoreria sono operazioni ininfluenti ai fini della tutela dei creditori pignoranti e le somme a tali titoli movimentate devono intendersi somme vincolate per legge fintanto che sono destinate, per l'appunto, a garantire il regolare pagamento delle spese citate nel suindicato articolo 159 del T.U.E.L. n.267/2000;

Osservato che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, secondo l'ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti aventi carattere periodico;

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta.

Benevento, 24/06/2015

Il Dirigente del Settore f.f.
Emilio Porcaro



LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri espressi ai sensi dell'ex art.49 del T.U.E.L.n.267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la quantificazione preventiva delle somme necessarie per gli stipendi al personale, compresi gli oneri riflessi, per le rate di mutui e prestiti e per l'espletamento dei servizi indispensabili desumibili dal prospetto A, qui allegato e formante parte integrante e sostanziale dell'atto, per il semestre 1° luglio -31 dicembre 2015 per l'importo di euro **77.283.781,00** fatte

salve le diverse disposizioni legislative in merito ed i successivi atti derivanti per l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che, ai sensi dell'art.243-quater, commi 1 e 3, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n.213, ha sospeso le azioni esecutive intraprese nei confronti dell'Ente;

2. di destinare le risorse finanziarie che l'ente possedesse alla data del 1° luglio 2015, nonché tutte le risorse future, al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per il trimestre 1° luglio /30 settembre 2015, così come risulta dall'allegato A, fino alla concorrenza di euro 7.580.000,00;
3. di destinare al pagamento delle rate mutui scadenti nel semestre 1° luglio -31 dicembre 2015 tutte le residue risorse finanziarie "libere", eccedenti quelle occorrenti per gli stipendi, che l'ente possedesse alla data del 1°luglio, nonché tutte le risorse future fino a concorrenza dell'importo di euro 3.869.000,00 come risulta dall'allegato A;
4. di destinare, per la parte eccedente quelle occorrenti per gli stipendi ed i mutui, tutte le residue risorse finanziarie "libere" che l'ente ancora possedesse alla data del 1° luglio 31 dicembre 2015 nonché tutte le residue risorse future, all'espletamento dei servizi indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993, ed individuati con l'allegato elenco (All. A) che forma parte integrante della presente, ove sono stati inseriti tutti gli impegni finanziari di parte corrente assunti con formali atti o perché considerati tali in forza dell'articolo 183, comma 5, del decreto legislativo T.U.E.L, nonché le altre somme che l'amministrazione ritiene di dover ancora impegnare e pagare nel semestre per servizi indispensabili fino a concorrenza dell'importo di euro 65.834.781,00;
5. di precisare che le somme relative ai fondi accreditati dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o Privati, con specifico vincolo disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche sono impignorabili, così come l'addizionale I.R.P.E.F, ai sensi del combinato disposto dell'art.27, comma 13, della legge 448/2001 e dell'articolo 3 quater della legge 24 aprile 2002, n.75, il cui importo dovrà essere precisato con la dichiarazione resa ai sensi dell'ex art.547 c.p.c, così come è inoperante il pignoramento sull'importo dell'anticipazione di liquidità della Cassa DD.PP. concessa ai sensi dell'art.1, comma 13, del D.L. 35/2013, convertito nella legge 6 giugno 2013, n.64 e s.m.e i.;
6. di disporre che i pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere eseguiti con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, secondo l'ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti avente carattere periodico nel rispetto del dettato della sentenza della Corte Costituzionale n.211/2003 la quale ha ribadito che l'impignorabilità delle somme sia soggetta non solo al rispetto dell'ordine cronologico delle fatture o degli atti di impegno ma anche alla specificità della destinazione delle somme per i servizi essenziali;
7. di onerare la Segreteria Generale alla notifica della presente deliberazione al tesoriere comunale pro-tempore, così come di inviare copia dell'atto, munito degli estremi dell'avvenuta notifica al tesoriere, ai Sigg.dirigenti per i consequenziali provvedimenti derivanti dall'obbligo di rispettare quanto sancito dalla normativa vigente in ordine all'impignorabilità delle somme
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

FUNZIONE SERVIZIO

SOMME OCCORRENTI

ALL.A

1° LUGLIO-30 SETTEMBRE
EURO

1° OTTOBRE-31 DICEMBRE
EURO

1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	tutti	7.598.000,00	8.673.226,00
2 - Funzioni relative alla giustizia	tutti	446.365,00	647.000,00
3 - Funzioni di polizia locale	tutti	500.000,00	540.000,00
4 - Funzioni relative alla pubblica istruzione	tutti	2.329.081,00	2.529.000,00
8 - Funzioni relative alla viabilità	serv. 1 - serv. 02	3.500.000,00	4.500.000,00
9 - Funzioni relative alla gestione del territorio	serv. 3-4-5	14.911.000,00	15.911.000,00
10 - Funzioni relative ai servizi sociali	serv. necroscopici o cimiteriale	1.580.782,00	2.169.327,00
TOTALE		30.865.228,00	34.969.553,00

Spese per il personale

7.580.000,00

Rimborso quota mutui

3.869.000,00


TOTALE GENERALE

38.445.228,00

38.838.553,00

IL DIRIGENTE FINANZE FF

Emilio Porcaro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 29-6-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. _____ del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. _____ in data _____ (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 29-6-2015

Il Messo Comunale
IL CAPO MESSO COMUNALE
(**Francesco MUCCI**)

Il Segretario Generale
Dott. **Claudio Uccelletti**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Li _____

Il Segretario Generale
Dott. **Claudio Uccelletti**